

Estratto della circolare della Regione Marche avente ad oggetto: Interpretazione del combinato disposto dalla D.G.R. n. 1038/2012 e della D.G.R. n. 237/2013.



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Servizio Politiche Sociali
P.F. IPAB, infanzia, famiglia e gestione di albi e registri sociali

... OMISSIS

La D.G.R. n. 1038 del 9 luglio 2012, nel disciplinare il servizio sperimentale "Nidi domiciliari", all'Allegato C, elenca, tra l'altro, i titoli necessari per lo svolgimento di Operatore di nido domiciliare, aggiungendo poi che "ai fini dello svolgimento della funzione, inoltre, l'operatore/trice di nido domiciliare deve essere in possesso di un attestato di frequenza di un corso di aggiornamento, rilasciato da soggetti pubblici o privati o associazioni di categoria, riguardante l'igiene e la sicurezza degli ambienti, le regole fondamentali per il primo soccorso e quelle concernenti la sicurezza degli alimenti; nonché aver svolto un tirocinio formativo di almeno 30 ore presso una struttura per la prima infanzia di cui alla L.R. 9/03, art. 6, comma 2, lettere a) e b), qualora esso non sia stato già previsto dal corso di studi".

La D.G.R. n. 237 del 25 febbraio 2013 ha poi stabilito, al penultimo alinea del dispositivo, che "nei corsi di aggiornamento da attivare di cui al primo alinea" cioè quelli previsti dal sopra citato Allegato C della D.G.R. n. 1038 /2012, "non verranno riconosciuti crediti di ingresso o di percorso per attività formative in precedenza frequentate".

La disposizione contenuta nella D.G.R. n. 237/2013, in quanto successiva, prevale su quella contenuta nella D.G.R. n. 1038/2012, anche se quest'ultima non è stata formalmente modificata.

Si precisa al tal proposito che il tirocinio di 30 ore prestato presso una struttura per la prima infanzia di cui alla L.R. n. 9/2003, articolo 6, comma 2, lettere a) e b) (nidi d'infanzia e centri d'infanzia con pasto e sonno) non viene ricompreso nei crediti di ingresso o di percorso per attività formative in precedenza frequentate e va quindi considerato valido.

Il quarto alinea del dispositivo della D.G.R. n. 237/2013 stabilisce che ai corsi di aggiornamento di cui all'Allegato C, lettera a), della D.G.R. n. 1038/2012 possono partecipare, oltre ai soggetti aventi i requisiti individuati dalla stessa lettera a) dell'Allegato C, anche i soggetti provvisti di qualsiasi altro diploma di scuola media superiore, per i quali detta partecipazione vale quale riconoscimento di credito formativo in sede del successivo svolgimento dei corsi di qualifica di secondo livello previsti alla lettera b), Allegato C, alla citata D.G.R. n. 1038/2012 e disciplinati dalla D.G.R. n. 1197/2012.

Ora si ritiene ragionevole, in considerazione del limitato numero dei corsisti che usufruiranno del finanziamento regionale, attribuire la precedenza, nell'ammissione ai corsi, a coloro che siano in possesso dei titoli professionali di cui all'articolo 14 del R.R. 22 dicembre 2004, n. 13, fermo restando il diritto anche degli altri aspiranti ad essere ammessi ai corsi.

... OMISSIS

Il Dirigente
(dott. Renato Scuterini)